



Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2006, n. 167: ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BENI CULTURALI COMUNALI

Articolo 1 - Ai fini del presente regolamento, sono considerati beni culturali del Comune di Cuneo tutte le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà di proprietà del Comune o in possesso, anche temporaneo, del Comune, per deposito, donazione, legato, comodato o a qualsiasi altro titolo.

In particolare, sono beni culturali comunali:

- a) le raccolte e i singoli oggetti del Museo Civico, della Casa-museo Galimberti e di ogni altro ente od istituto museale dipendente dal Comune di Cuneo;
- b) gli archivi e i singoli documenti dell' Archivio Generale e degli archivi aggregati;
- c) le raccolte librerie e i singoli volumi o documenti della Biblioteca Civica e di ogni altro ente e istituto dipendente dal Comune.
- d) le cose immobili e mobili, ivi compresi arredi, fotografie, quadri e suppellettili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, collocate e conservate in edifici comunali o in ambienti di pubblica fruizione soggetti a controllo comunale.

A norma di legge, sono comprese nelle precedenti categorie:

- le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico;
- le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- le ville, i parchi e i giardini comunali che abbiano interesse artistico o storico;
- le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale;
- gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
- le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
- i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
- i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

Articolo 2 - I beni di cui al precedente articolo 1, paragrafi a), b) e c), sono affidati alla custodia e tutela dei responsabili dei rispettivi istituti culturali comunali (Museo Civico, Casa-museo Galimberti, Archivio Generale, Biblioteca Civica).

I beni di cui al precedente articolo 1, paragrafo d), sono affidati alla custodia del Dirigente del Settore che li detiene e alla tutela dei sunnominati responsabili degli istituti culturali comunali, competenti a seconda della natura e tipologia dei beni stessi. Il Dirigente del Settore che li ha in custodia è tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare la loro sicurezza e corretta conservazione.

Articolo 3 - Il Comune può consentire la riproduzione e la pubblicazione dei propri beni culturali, fatte salve le disposizioni di legge in materia di diritto d'autore.

Articolo 4 - La riproduzione dei beni culturali può essere effettuata con qualsiasi mezzo e procedura, purché non vengano in alcun modo pregiudicate o messe a rischio, l'integrità, la stabilità, la sicurezza e la conservazione dei beni stessi.

A norma di legge, è vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del Soprintendente competente, i calchi da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Articolo 5 - Il soggetto interessato alla riproduzione rivolge istanza scritta direttamente al Responsabile dell'istituto culturale comunale o al Dirigente del Settore che detiene in custodia il bene.

Il Responsabile dell'istituto culturale comunale incaricato della tutela ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, valutata la natura e lo stato di conservazione del bene, autorizza la riproduzione, oppure, qualora sussistano specifiche motivazioni, la differisce o la nega, con atto scritto. È altresì cura dello stesso Responsabile stabilire il metodo di riproduzione che meglio si adatta al bene specifico e controllare che l'intero procedimento sia attuato con le dovute procedure e cautele, onde evitare danni agli esemplari dei quali è stata richiesta la riproduzione.

Articolo 6 - Il responsabile della tutela può legittimamente sottrarre alla riproduzione i beni culturali il cui stato di conservazione renda necessario tale provvedimento. Qualora il suddetto responsabile nutra dubbi sullo stato di conservazione dei beni e sulla loro effettiva riproducibilità, può richiedere un parere tecnico al superiore ente di tutela nazionale o regionale competente.

Articolo 7 - Il lavoro di riproduzione è svolto dal personale comunale incaricato dal responsabile della tutela, secondo le modalità stabilite ai sensi del precedente art. 5. Il responsabile può autorizzare la riproduzione con mezzi e strumenti propri del richiedente, purché questa avvenga all'interno dei locali comunali e ci si attenga alle particolari procedure tecniche prescritte al momento dell'autorizzazione.

Articolo 8 - Di norma, i beni culturali comunali non possono essere concessi in prestito e non possono essere asportati, neanche temporaneamente, dai locali comunali destinati alla loro conservazione. Fanno eccezione i volumi della Biblioteca Civica non esclusi dal prestito ai sensi del relativo regolamento.

Qualora i mezzi a disposizione del Comune risultino palesemente inadeguati ad una corretta ed ottimale riproduzione del bene, il responsabile della tutela, sentito il Soprintendente competente, può autorizzare la riproduzione esterna, anche tramite affidamento temporaneo del bene culturale al soggetto interessato o ad un tecnico incaricato. In tali casi il Comune è tenuto a richiedere idonee garanzie:

1. ricevuta scritta, comprensiva dell'assunzione di responsabilità in caso di perdita, furto o danneggiamento del bene;
2. ove il valore del bene lo giustifichi, idonea copertura assicurativa;
3. ove il valore del bene lo giustifichi, deposito di una adeguata cauzione pecuniaria. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni non hanno subito danni e le spese sostenute siano state rimborsate.

L'affidamento deve comunque essere limitato al tempo strettamente necessario alle attività di riproduzione autorizzate. Sono in ogni caso esclusi da qualsiasi forma di affidamento o cessione i beni in cattive condizioni di conservazione, e quelli il cui maneggio o trasferimento possano peggiorarne lo stato o accelerarne il degrado.

Articolo 9 - Al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo, il Comune, ottenuta la preventiva autorizzazione del Soprintendente competente, può consentire il prestito temporaneo dei propri beni culturali per mostre o esposizioni, esclusivamente ad Enti ed istituzioni che garantiscano dell'autorevolezza e serietà scientifica dell'iniziativa. Tale prestito non costituisce autorizzazione alla riproduzione o pubblicazione del bene, che dovranno essere disposte cori apposito provvedimento separato.

Articolo 10 - I diritti relativi ai beni culturali comunali e alle loro riproduzioni rimangono di proprietà esclusiva del Comune di Cuneo. Tali riproduzioni possono essere pubblicate, ovvero riprodotte in più esemplari, soltanto previa autorizzazione scritta del Comune e in seguito al pagamento dei relativi canoni di concessione.

La suddetta autorizzazione specifica chiaramente i limiti dei diritti di riproduzione e pubblicazione e del loro sfruttamento pubblico o commerciale e, in ogni caso, non conferisce al concessionario diritti nei confronti di terzi.

Articolo 11 - I canoni di concessione connessi alle riproduzioni di beni culturali sono indicati in un apposito tariffario, determinato tenendo conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

I canoni sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

Oltre al canone, è a carico del concessionario ogni eventuale spesa sostenuta dal Comune per la riproduzione.

Articolo 12 - A norma di legge, nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, senza fini di lucro, ovvero per documentate finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Città. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Articolo 13 - Oltre ai canoni di concessione, il concessionario è tenuto a consegnare al Comune, a titolo gratuito, almeno tre copie della riproduzione o pubblicazione prodotta.

Articolo 14 - La violazione delle condizioni stabilite dall'atto di autorizzazione e dal presente regolamento comportano l'esclusione da qualsiasi ulteriore accesso ai beni culturali comunali, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

TARIFFARIO DEI CANONI DI CONCESSIONE PER LA RIPRODUZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BENI CULTURALI COMUNALI

<i>Natura della riproduzione</i>	<i>Costo della RIPRODUZIONE ad opera del personale comunale</i>	<i>Canone per la PUBBLICAZIONE o riproduzione multipla fino a 2000 esemplari</i>	<i>Canone per la PUBBLICAZIONE o riproduzione multipla oltre i 2000 esemplari</i>
Singola immagine, con fotocamera analogica	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Singola immagine, con fotocamera digitale o scanner	5,00 €	10,00 €	20,00 €
Singola immagine, con copia da file	0,50 €	5,00 €	15,00 €
Ripresa cinematografica o televisiva	-	10,00 € al minuto	15,00 € al minuto
Riproduzione tridimensionale in scala	-	2% del prezzo di vendita di ogni esemplare	3% del prezzo di vendita di ogni esemplare
Fotocopia di singolo foglio	0,00 €	1,00 €	5,00 €
Fotostatica o anastatica di singolo elaborato grafico o cartografico	5,00 €	50,00 €	150,00 €
Fotostatica o anastatica imitativa di intere opere, volumi o collezioni	-	2% del prezzo di vendita di ogni esemplare	3% del prezzo di vendita di ogni esemplare
Imitativa a colori di quadri; dipinti, stampe o incisioni	-	100,00 €	200,00 €
Calco o impronta	-	150,00 €	300,00 €
Stampa da pellicola o microfilm	0,20 € per fotogramma	10,00 € per fotogramma	20,00 € per fotogramma
Riproduzione di nastro magnetico	0,10 € al minuto	5,00 € al minuto	10,00 € al minuto

Ai canoni di concessione vanno aggiunti i costi vivi di riproduzione, dei materiali e dei supporti, così determinati:

<i>Materiale</i>	<i>Costo</i>
Fotocopia A4 bianco e nero	0,10 €
Fotocopia A3 bianco e nero	0,15 €
Stampa su foglio A4 a colori	0,50 €
Stampa su foglio A3 a colori	1,00 €
Stampa con plotter	0,05€ al cm
CD-R	1,00 €
CD-RW	2,00 €
DVD-R	2,50 €
DVD-RW	4,00 €
Stampa su carta fotografica	secondo il formato
VHS 120 o 180 minuti	4,00 €
Floppy disk 3.5"	1,00 €